

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	19
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	19
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere della Relatrice</i> ) .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo movimento 5 stelle</i> ) .....	30
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3733 D'Attorre e C. 3732 Toninelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2839, 3006, 3172, 3663, 3693, 3694, 3731 e 3733</i> ) .....	23
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Emendamenti C. 2212-A Mariani (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	24
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. Emendamenti C. 2892-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	24
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	25
AVVERTENZA .....	25

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

— Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

**La seduta comincia alle 13.55.**

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Atto n. 267.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la relatrice ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*). Comunica, altresì, che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, a prima firma del deputato Nuti (*vedi allegato 2*).

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare sulle condizioni e sulle osservazioni poste. Rileva che nella proposta di parere sono state recepite molte delle sollecitazioni emerse sia nel corso del dibattito, sia in sede di audizioni.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che, da una prima analisi della proposta di parere della relatrice, emerge che alcune delle osservazioni del suo gruppo sono state recepite. Fa riferimento, in particolare, all'eliminazione della fattispecie del silenzio-diniego e alla soppressione dell'avverbio « chiaramente », che limitava la facoltà di accesso dei cittadini. Rileva, invece, che non sono state recepite le osservazioni finalizzate a una piena trasparenza degli atti delle Autorità portuali e degli ordini professionali. Si tratta di una questione più volte posta nel corso della legislatura, anche mediante la presentazione di emendamenti. Riguardo alle Autorità portuali, sottolinea come sia indispensabile la massima trasparenza, sia perché si tratta di soggetti nominati dal Governo che gestiscono ingenti somme di denaro pubblico, sia alla luce di recenti episodi di rilevanza penale. Per quanto riguarda gli ordini professionali, può comprendere le perplessità legate a dirama-

zioni locali di piccola entità, ma non quelle legate agli organismi nazionali. Osserva, inoltre, che si tratta sì di associazioni, ma con l'obbligo di iscrizione e che, inoltre, i loro organi di vertice sono spesso in posizioni di conflitto d'interesse. Ribadisce, quindi, la necessità di non limitare la trasparenza degli atti delle Autorità portuali e degli ordini professionali.

La ministra Maria Anna MADIA sottolinea lo spirito costruttivo che ha guidato il Governo nell'elaborare un impianto innovativo e rivoluzionario per l'Italia. E in questo spirito il Governo è aperto a tutti gli interventi migliorativi. Rileva come il dibattito in Commissione abbia camminato nella stessa direzione costruttiva. In attesa del parere definitivo che sarà approvato dalla Commissione, si impegna fin da ora a proporre al Consiglio dei ministri il recepimento di alcune condizioni poste dalla proposta di parere della relatrice. Si tratta, in particolare, dell'eliminazione del silenzio-diniego e della previsione di rimedi ulteriori per i cittadini rispetto alla possibilità del ricorso al Tribunale amministrativo regionale. L'obiettivo finale è quello di non avere solo una legislazione sul FOIA, ma di far sì che sia la miglior legislazione possibile.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che, a seguito di una lettura più approfondita, la proposta di parere della relatrice desta molte perplessità, a partire dal fatto che, a suo avviso, si è di fronte a una versione molto edulcorata del FOIA. Osserva, inoltre, che non sono state recepite le richieste di tutte le associazioni intervenute in audizione di eliminare le eccezioni all'esercizio del diritto di accesso o di limitarle a pochi casi specifici, come, ad esempio, la tutela della riservatezza dei dati. È una cosa che non comprende, anche alla luce dei rapporti che la relatrice – che ha anche presentato una proposta di legge sulla materia – ha costruito con le suddette associazioni. Un altro elemento di criticità dello schema in esame, non indicato dalla proposta di parere della relatrice, consiste nel difetto dell'esercizio

della delega da parte del Governo. Fa presente, infatti che non sono stati recepiti i criteri di delega indicati dal comma 1, lettera *f*), dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, relativi ai diritti dei membri del Parlamento di accedere ai documenti amministrativi in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, replicando al collega Cecconi, precisa che l'ultima delle condizioni della sua proposta di parere riguarda proprio la limitazione delle eccezioni al diritto di accesso, in recepimento delle indicazioni provenienti dalle associazioni intervenute in audizione. La condizione prevede che le deroghe siano specificate secondo linee guida vincolanti elaborate dall'Agenzia nazionale anticorruzione e che il pregiudizio oggetto dell'eccezione sia, proprio come indicato dalle Associazioni, concreto. Per quanto riguarda l'altra questione posta dal collega Cecconi, osserva che i parlamentari non sono cittadini privilegiati e lo schema di decreto dà a loro come a tutti gli altri facoltà di accesso, nei limiti delle deroghe previste. Inoltre i parlamentari possono esercitare le loro richieste attraverso gli strumenti di sindacato ispettivo, passibili di miglioramenti attraverso la modifica dei regolamenti parlamentari.

Riccardo NUTI (M5S) fa presente che i deputati dell'Assemblea regionale siciliana possono esercitare un diritto di accesso a tutti gli atti e documenti senza che tale richiesta di accesso possa essere respinta dalla pubblica amministrazione. Fa presente che la legge delega prevedeva espressamente il diritto dei membri del Parlamento all'accesso ai documenti amministrativi.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) fa presente che è cofirmatario di una proposta di legge costituzionale finalizzata ad abolire l'istituto della legge delega, che è un retaggio del periodo monarchico. Ritene si debba scongiurare l'arbitrio del Governo che spesso non dà seguito ai principi e ai

criteri direttivi contenuti nella legge delega o, comunque, se ne discosta. Ricorda, a tal proposito, che anche in occasione dell'esercizio della delega prevista dalla cosiddetta legge Severino, il Governo ritenne impropriamente che il reato di abuso d'ufficio dovesse rientrare nelle cause di decadenza. Nel rilevare che la legge n. 124 del 2015 prevede, tra i criteri di delega, la definizione del diritto dei membri del Parlamento all'accesso ai documenti amministrativi, segnala che la questione non può essere risolta attraverso il ricorso allo strumento del sindacato ispettivo e invita la maggioranza a mettere fine alla prassi di approvare leggi che delegano il Governo ad esercitare la funzione legislativa.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, interviene per una precisazione rispetto al tema della trasparenza degli atti delle Autorità portuali, sollevato dal collega Cecconi. Ritene che si tratti di una questione meritevole di un ulteriore approfondimento al fine di un'integrazione della proposta di parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, desidera esprimere qualche breve riflessione sulla questione emersa dal dibattito. A suo avviso, con l'introduzione dell'accesso civico, con le dovute eccezioni valide per tutti, dovrebbero venir meno le esclusioni attualmente previste, come quelle per i deputati, ai quali restano in ogni caso gli strumenti di sindacato ispettivo.

Andrea CECCONI (M5S) sottolinea come i consiglieri comunali abbiano un accesso senza limiti agli atti del proprio comune, con il solo divieto di divulgazione. E a questa tipologia di accesso va equiparato l'accesso per i parlamentari agli atti dei Ministeri, anche quelli intermedi nella formazione dell'atto. Riguardo al sindacato ispettivo, fa rilevare come alcune sue interrogazioni del giugno del 2013 non abbiano ancora avuto risposta.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) ricorda il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera *f*) della legge delega e ribadisce che,

trattandosi di un criterio di delega approvato dal Parlamento, esso debba essere rispettato mediante l'inserimento di una specifica disposizione nel decreto legislativo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI desidera puntualizzare alcuni aspetti, al fine di evitare qualsiasi confusione. Fa osservare al deputato Nuti che il quadro da lui delineato si riferisce all'attuale ordinamento e non a quello di domani che lo schema di decreto va a costruire, eliminando distinzioni tra consiglieri comunali, parlamentari e cittadini, con un accesso uguale per tutti, come sono uguali le limitazioni oggettive del medesimo accesso. Se si vuole dare ai parlamentari un accesso maggiore, questa è una scelta politica. Replicando al deputato Bianconi, rileva che il Governo ha esercitato la delega prevista dalla legge di delegazione per l'accesso dei parlamentari. Lo ha fatto sostanzialmente, anche se non letteralmente, nel momento in cui ha equiparato i parlamentari a tutti i cittadini. Ribadisce che si tratta di una scelta politica.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) ritiene che sia una vera e propria « presa in giro » affermare che si tratta di una scelta del Governo. La questione è di rispetto della democrazia. Il Governo non deve scegliere, ma deve esercitare i poteri delegati nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento.

Riccardo NUTI (M5S), concordando col collega Bianconi, sottolinea che non possono essere dette « baggianate »: il Governo non deve fare valutazioni, ma semplicemente rispettare la delega. Osserva, infine, che i consiglieri comunali continueranno ad esercitare un accesso senza limiti, come previsto dal Testo unico degli enti locali.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, richiama tutti ad usare espressioni più consone.

Mara MUCCI (Misto) chiede alla relatrice quale sia la sua proposta in merito a quanto emerso dal dibattito.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, osserva come si stia discutendo solo di accesso dei parlamentari e come questa discussione la stia portando avanti un gruppo parlamentare che in campagna elettorale aveva dichiarato di voler aprire il Parlamento « come una scatola di tonno ».

Riccardo NUTI (M5S), osserva che questo non c'entra nulla con la questione oggetto del dibattito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa di non aver interrotto la relatrice perché ha fatto una valutazione politica, come è successo tante altre volte nei dibattiti in Commissione. La questione è differente nel caso che vengano usati termini non appropriati e poco rispettosi.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, ribadisce che l'accesso previsto dallo schema è uguale per tutti e che i parlamentari non vengono privilegiati rispetto a tutti gli altri cittadini. Ribadisce altresì che i parlamentari hanno a disposizione gli strumenti di sindacato ispettivo, il cui utilizzo è migliorabile con la modifica dei regolamenti parlamentari.

Emanuele COZZOLINO (M5S) desidera riportare il dibattito al merito della delega prevista dal comma 1, lettera *f*), dell'articolo 7 della legge di delegazione. Tale delega delinea infatti una specificità dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Riccardo NUTI (M5S), ribadisce che la sua osservazione rivolta alla collega Ascani era riferita al merito della questione, non al contenuto politico. Sottolinea che il punto è molto semplice ed è quello della mancata attuazione di una norma prevista dalla legge di delegazione.

Emanuele FIANO (PD) osserva che il criterio direttivo della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015 va letto in comparazione con la lettera *h*)

del medesimo comma 1 che riconosce la libertà di informazione, attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015 ricalca quanto previsto per l'accesso dei consiglieri comunali dall'articolo 43, comma 2, del Testo unico degli enti locali. Ribadisce che quello previsto dallo schema di decreto non è assolutamente un vero diritto di accesso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

**C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3733 D'Attorre e C. 3732 Toninelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 2839, 3006, 3172, 3663, 3693, 3694, 3731 e 3733).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge: C. 3693 Centemero, recante « Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e altre disposizioni per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica, nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione »; C. 3694 Carloni, recante « Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento »; C. 3731 Mazziotti Di Celso ed altri, recante « Disciplina dei partiti e dei gruppi politici organizzati, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché disposizioni sulla trasparenza della loro gestione finanziaria » e C. 3733 D'Attorre, recante « Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre disposizioni in materia di deposito degli statuti dei partiti e movimenti politici e di condizioni per la partecipazione alle elezioni ».

Avverte che, poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia oggetto delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Fa presente che le proposte di legge C. 3693, C. 3731 e C. 3733 contengono, tra le altre, disposizioni di modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52.

In particolare, la proposta di legge C. 3693 apporta modificazioni alle disposizioni relative al rispetto dell'equilibrio di genere nella formazione delle liste e nelle scelte dei capilista, mentre le proposte C. 3731 e C. 3733 intervengono sulle modalità di deposito, ai fini della presentazione delle liste, dello statuto e del contrassegno. Tali disposizioni incidono sulla legisla-

zione elettorale esclusivamente in relazione ai contenuti specifici delle proposte di legge medesime e in aderenza alla materia trattata dai progetti di legge abbinati all'esame della Commissione.

Resta quindi inteso, come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che l'esame della Commissione è circoscritto alla materia dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e ai connessi profili relativi ai requisiti e alle modalità per la presentazione delle liste di candidati anche con riferimento al rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Non rientrano nell'ambito di esame della Commissione ulteriori e diversi profili di modifica della disciplina elettorale. Pertanto saranno dichiarati inammissibili proposte emendative che non rientrino nel perimetro sopra definito.

Ricorda, altresì, che è stato sollecitato l'abbinamento della proposta di legge C. 3663 a firma della deputata Roccella, recante « Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ».

Disposizioni analoghe sono contenute nelle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, recante « Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali »; C. 3006 Formisano, recante « Introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive » e C. 3172 Palese, recante « Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali ». Poiché le suddette proposte di legge contengono disposizioni in materia analoga a quella disciplinata da alcune delle proposte già all'ordine del giorno, propone alla Commissione, a seguito di quanto convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, di disporre l'abbinamento alle proposte già all'esame della Commissione.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il relatore, deputato Richetti, svolgerà, nella seduta già convocata per domani mercoledì 20 aprile 2016, una relazione integrativa sulle proposte di legge di cui è stato disposto l'abbinamento. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.**

**Emendamenti C. 2212-A Mariani.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.**

**Emendamenti C. 2892-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

**Emendamenti C. 3540-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1

non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Documento di economia e finanza 2016.  
Doc. LVII, n. 4 e Allegati.*

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.  
Emendamenti C. 3450 Pes.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La I Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 7 della legge delega n. 124 del 2015 e tra le novità previste introduce anche in Italia il *Freedom of Information Act*, cioè il diritto di accesso alle informazioni presenti nei database e negli archivi delle pubbliche amministrazioni;

la trasposizione normativa del *Freedom of Information Act* riguarda l'introduzione di un sistema generale di pubblicità che, per la prima volta nel nostro Paese, riconosce a tutti i cittadini il « diritto di sapere ». Ciascuno potrà richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti, a prescindere da un interesse diretto. È un'innovazione talmente rilevante nel rapporto tra cittadini e amministrazioni grazie alla quale la trasparenza non è più un adempimento burocratico o una concessione ai cittadini, ma una grande politica pubblica che serve a combattere la zona grigia che va dall'illecito allo spreco, grazie al controllo sociale di 60 milioni di cittadini;

la trasparenza può essere, soprattutto, un importante strumento per riavvicinare i cittadini alle istituzioni consentendo alle persone di conoscere, con semplicità, dati, documenti e modalità di gestione delle risorse pubbliche;

aver accesso ai documenti della pubblica amministrazione significa avere migliori strumenti per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica. È un diritto universale, base della piena partecipazione alla vita democratica e della relazione meno asimmetrica tra amministrazione e cittadino. Inoltre, chiarezza, comprensibilità, e qualità dell'attività amministrativa sono strumenti di contrasto alla corruzione ed al perseguimento di interessi personali e di gruppo a danno del bene comune;

in tal senso, appare evidente la necessità di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale, meglio definendo le funzioni dei soggetti coinvolti in questo ruolo;

analogamente, si ritiene indispensabile un coordinamento normativo con la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti, rispetto all'abrogazione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e agli eventuali inadempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti, nonché al rifiuto, al differimento e alla limitazione dell'accesso civico;

il progetto riformatore si completa necessariamente con le iniziative di riforma delle amministrazioni pubbliche che interessa l'apparato pubblico nel suo

complesso, in una visione che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l'apparato che fornisce il servizio medesimo, così come sottolineato anche dal parere del Consiglio di Stato;

il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (*from need to right to know*, nella definizione inglese F.O.I.A) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una « casa di vetro »;

la piena, effettiva, efficace affermazione del valore della trasparenza richiede da un lato semplicità, onde evitare la creazione di una sorta di « burocrazia della trasparenza » e, dall'altro, una proporzionalità dell'uso e nel trattamento dei dati che contempra un limite all'accesso laddove vi sia una posizione giuridicamente tutelata dell'individuo;

nell'ottica di un miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, si ritiene necessario estendere anche ai gestori dei pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione di una carta dei servizi o del documento contenente gli *standards* di qualità dei servizi pubblici;

il decreto in esame rappresenta anche un'importante occasione per introdurre misure di semplificazione, tra le quali quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di assolvere più agevolmente ai propri obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione del *link* ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati;

quanto al portale [www.soldipubblici.gov.it](http://www.soldipubblici.gov.it), che rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, appare utile farvi riferimento per quel che riguarda l'obbligo di pubblicazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

appare opportuno specificare ulteriormente l'obbligo di collaborazione tra gli uffici delle medesime amministrazioni

qualora la richiesta d'accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste (articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 5 (accesso civico a dati e documenti) », comma 3):

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b), si specifichi che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione;

2) per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire « chiaramente » i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 5 (accesso civico a dati e documenti) », comma 3, sopprimere la parola « chiaramente », in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o documenti richiesti. Al medesimo comma, sopprimere la previsione del rimborso a carico del cittadino, rendendo sicuramente gratuito l'accesso ai documenti in modalità digitale, con il solo rimborso, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali;

3) prevedere la sospensione del termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza di accesso civico nell'intervallo di tempo dei dieci giorni in cui gli eventuali controinteressati possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 5 (*Accesso civico a dati e documenti*), comma 5;

4) all'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5 » che disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione;

5) per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6 », individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR;

6) all'articolo 6, comma 2, capoverso « articolo 5-bis (Limiti all'accesso civico) », per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di *disclosure*, che si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio « concreto » alla tutela di degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi *super partes*, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante della Privacy. Conseguentemente, prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non superiore a sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) tenere conto dei suggerimenti correttivi tecnico-formali indicati nel parere del Consiglio di Stato;

b) anche guardando al modello dei FOIA reports, valutare l'opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, in grado di verificare con dati statistici *ex post* gli effetti concreti e di registrare le reazioni di cittadini ed operatori economici, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio che veda la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali di volta, in volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti;

c) valutare l'opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l'accesso previsto dalla legge 07/08/1990, n. 241 e quello previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto in esame;

d) per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 5 (accesso civico a dati e documenti), comma 3, valutare l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare che preveda l'inoltro della domanda, « di norma » per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istituzionale della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di « desk telematico » unico per la trasparenza.

e) valutare l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso dall'articolo 12, comma 1;

f) valutare l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera e), di prevedere anche il coinvolgimento di un pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipen-

dente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane;

g) valutare l'opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei

piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera f);

h) valutare l'opportunità di nominare un responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla L. n. 56/2014.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La I Commissione,

in sede di esame dello Schema di decreto legislativo recato dall'Atto di Governo n. 267 in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione;

premesso che:

il testo in esame modifica in più punti il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che disciplina l'accesso civico e la legge 6 novembre 2012, n. 190 in relazione ai contenuti e ai procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione. Mediante l'atto in esame il Governo asserisce di introdurre nell'ordinamento italiano l'equivalente della forma di accesso che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (FOIA) ampliando il regime di accesso previsto dalla normativa vigente e consentendo in tal modo di accedere – senza obbligo di motivazione dell'istanza – non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi for-

nire al richiedente. Diversamente dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosiddetta legge sul procedimento amministrativo, la richiesta di accesso prevista dall'atto del Governo 267 non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un « interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso »;

nel complesso, accanto al positivo ampliamento della legittimazione ad accedere, l'istituto che si vorrebbe introdurre differisce dal sopra richiamato FOIA per la mancanza di più di un presupposto fondamentale, a cominciare dalla circostanza in base alla quale i casi in cui le amministrazioni possono impedire l'accesso civico risultano paradossalmente più ampi rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della vigente legge n. 241 del 1990. Ciò in virtù della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di invocare ragioni di interesse più generale, che appaiono, nella loro elencazione, eccessivamente discrezionali. L'articolo 5-*bis* individua gli interessi a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico raggruppandoli sommariamente in interessi pubblici (sicurezza pubblica; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed

economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive) ed interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) del tutto indefiniti. Considerato che è comunque escluso il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, (e quindi documenti relativi ai procedimenti tributari; all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; ai procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) e che non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, si lascerebbe in pratica alle singole amministrazioni il potere di individuare concretamente le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso, senza dover motivare in alcun modo tali scelte;

del tutto non in linea con le premesse di trasparenza e potenziamento dell'accesso civico appare la presenza nel testo del silenzio-diniego rispetto alla richiesta di accesso, che deve essere del tutto eliminata o, in subordine, accompagnata da un obbligo di puntuale motivazione dell'eventuale diniego, prevedendo in ogni caso in luogo della facoltà di tacere sulla richiesta del cittadino – la concessione di un sia pur breve differimento temporale per motivato supplemento di istruttoria;

oltre ad eliminare le generiche eccezioni al principio generale della *full disclosure*, in subordine provvedendo a delimitarle assai più puntualmente, appare imprescindibile introdurre nel testo la pre-

visione di rimedi stragiudiziali contro il diniego e la indicazione di sanzioni incisive, anche in termini disciplinari e di responsabilità amministrativa per la violazione degli obblighi di accesso;

analogamente, deve essere espressamente precisata la non onerosità, ad alcun titolo, della richiesta di accesso. In assenza di tali essenziali correttivi, la sovrapposizione tra le vecchie e nuove forme di accesso nell'ordinamento potrebbe paradossalmente penalizzare e scoraggiare l'accesso civico e rendere contemporaneamente più confuso sul piano applicativo il lavoro interpretativo delle pubbliche amministrazioni, accrescendo fatalmente il contenzioso in un campo in cui la collaborazione tra cittadini ed istituzioni deve essere la chiave di volta per ogni intervento;

puntuali osservazioni su tali essenziali profili sono state avanzate in sede consultiva anche dal Consiglio di Stato, che ha parimenti sollevato condivisibili rilievi su più di una disposizione del testo, proprio al fine di dare efficacia e sostanza al fondamentale e condiviso principio di massima trasparenza che deve informare il decreto in oggetto. Appare inoltre indispensabile dare attuazione alla delega nella parte in cui dispone in materia diritto di accesso dei parlamentari ai documenti amministrativi in relazione allo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

considerato che:

non appare condivisibile che, dalla libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, in virtù dell'articolo 3 risultino escluse, in ambito pubblico, le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate da esse, nonché, in ambito privato, le associazioni, le fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, la cui attività non sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità

o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo non sia designata da pubbliche amministrazioni;

non appare condivisibile quanto previsto all'articolo 3 nella parte in cui è eliminato il riferimento « agli obblighi di trasparenza », tenuto conto che ciò si pone in contrasto con i principi e i criteri direttivi della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo i quali la trasparenza è assicurata quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

in particolare, non appare opportuno quanto previsto dall'articolo 3 dello schema di decreto nella parte in cui prevede l'applicazione della disciplina agli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni soltanto « in quanto compatibile », dal momento che l'indeterminatezza della clausola di compatibilità genera dubbi applicativi sull'accesso riferito alle associazioni private;

non appare altresì coerente, sempre in riferimento all'articolo 3 e come peraltro opportunamente evidenziato anche dal Consiglio di Stato, inserire l'estensione esplicita della disciplina « in quanto compatibile » per le Autorità portuali e per gli Ordini professionali, atteso che la loro natura di enti pubblici non economici, sufficientemente consolidata, li colloca già nell'ambito delle pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è pertanto evidente che tale formula apparentemente inclusiva ha in realtà il surrettizio scopo di escludere parzialmente le autorità portuali e gli ordini professionali dagli obblighi attualmente vigenti per tutti gli enti pubblici non economici; tale surrettizia esclusione, peraltro non contemplata dalla delega, viola l'articolo 3 della costituzione;

non appare opportuno, in riferimento all'articolo 4 in materia di *privacy*, che, qualora siano coinvolti dati personali, l'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per i dati personali, con propria

delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, configurandosi in tal modo, in assenza di linee guida sulle quali il Parlamento possa esprimersi, una sorta di potere di delegificazione in bianco. I medesimi rilievi possono essere avanzati per l'articolo 8, comma 1, lettera *b*), che andrebbe quindi espunta o riformulata;

occorre, in riferimento all'articolo 4, al fine di garantire a tutti i cittadini il medesimo livello delle prestazioni concernenti la trasparenza e la conoscibilità delle informazioni della pubblica amministrazione, che le modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli ordini professionali siano possibili solo dopo aver verificato l'impossibilità, comprovata da valide ragioni, di ricorrere all'istituto dell'accordo tra amministrazioni, come previsto dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, accordo che si prefigura, come più volte chiarito dall'Autorità nazionale anticorruzione, come « un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività »;

occorre assumere informazioni precise in ordine alla fattibilità tecnica delle numerose modifiche alla disciplina sull'accesso alle informazioni pubblicate sui siti *internet* delle amministrazioni per evitare duplicazioni sostituite dal collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, come stabilito, in via generale dal nuovo articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. Analogamente occorre procedere ad un chiarimento circa l'eshaustività dei dati che residuano accessibili prima che vengano abrogati alcuni commi vigenti relativi agli incarichi dirigenziali ai sensi

dell'articolo 14 dello schema proposto, nonché con riferimento all'articolo 19, che elimina un obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale. Da valutare attentamente è anche l'immediata entrata in vigore di quanto disposto dall'articolo 22, che elimina l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione, i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera e, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche elimina l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;

non appare opportuno mantenere – in quanto contrastante con la norma di delega – l'articolo 12 nella parte in cui elimina l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio, né l'articolo 28, limitatamente alla parte che abroga la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi;

appare opportuno procedere ad uniformare, ove possibile, l'ufficio cui rivolgere la domanda, privilegiando « di norma » l'invio telematico, la cui priorità non è prevista nello schema in oggetto. Analogamente, all'articolo 9 andrebbe ripristinata la vigente norma – altrimenti destinata ad abrogazione – secondo cui alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione « Amministrazione trasparente », prevedendone la conservazione in formato elettronico;

appare sconcertante, con riguardo all'articolo 13 che modifica il vigente ar-

ticolo 14, la limitazione riguardo gli obblighi di pubblicazione dei dati (nomina, curriculum, compensi, redditi, dati relativi all'assunzione di altri incarichi eccetera) relativi ai componenti degli organi d'indirizzo politico delle pubbliche amministrazioni, limitazione operata circoscrivendo l'obbligo sia ai soli incarichi politici anche se non di carattere elettivo (e non più dunque agli organi d'indirizzo politico) e sia allo Stato, alle regioni e agli enti locali e, tenuto conto che generalmente per Stato s'intendono le amministrazioni centrali, con tale modifica sembra escludersi buona parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (es. università, enti pubblici non economici, autorità portuali, aziende sanitarie eccetera);

con riguardo all'articolo 18 non si comprende la *ratio* della soppressione dell'obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso espletati nel corso dell'ultimo triennio accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate, tenuto conto che tale obbligo di pubblicazione poteva disincentivare i cosiddetti concorsi lampo fatti in taluni periodi dell'anno;

con riguardo all'articolo 21 concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato non è opportuno attenuare la penalizzazione in base alla quale, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati previsti dalla norma, è vietata da parte dell'amministrazione l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo, attenuazione operata prevedendo l'esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali;

con riguardo all'articolo 22 appare preoccupante la soppressione dell'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti finali relativi ai procedimenti di autorizzazione o concessione e ai concorsi e prove selet-

tive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, e non appare altresì comprensibile la soppressione relativa alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti degli organi politici e dei dirigenti ove è previsto che siano pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;

con riguardo all'articolo 23 è incomprendibile la soppressione della responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico nel caso in cui gli organi dirigenziali non rilevino d'ufficio l'omissione o incompletezza della pubblicazione relativa agli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro;

con riguardo all'articolo 28 e relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati dalle amministrazioni non appare condivisibile la soppressione, riguardo i costi contabilizzati, della parte in cui si debba dare evidenza dei costi effettivamente sostenuti e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, così non appare certamente condivisibile la soppressione dell'obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente;

riguardo all'articolo 32 ed in relazione alla pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche non appare opportuna la soppressione dell'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee

guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali, ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*;

non appare opportuna in relazione alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio la soppressione, operata dall'articolo 43, comma 1, dell'obbligo di pubblicare, prima della loro approvazione, gli schemi di provvedimento relativi agli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;

riguardo all'articolo 33 ed in relazione alla trasparenza del servizio sanitario nazionale non appare condivisibile la soppressione degli obblighi di pubblicazione delle informazioni e dei dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento, anche riguardo ai responsabili di strutture semplici delle aziende sanitarie;

con riguardo all'articolo 31 e all'articolo 32, in materia di appalti pubblici, deve essere assicurato l'imprescindibile coordinamento con il codice degli appalti in imminente fase di revisione. Sarebbe anzi opportuno, a fini di trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi, rendere pubblica tutta la documentazione relativa alle opere realizzate in *project financing*, con particolare riferimento al piano economico finanziario;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

Nuti, Baroni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.